



Consulenti del Lavoro
▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**

Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consigli nazionale@consulentidellavoro.it
C.F.: 80148330584



Roma,
Prot.

Il Presidente

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro

USCITA - 09/09/2014 11:25 - 0007823 - 8



Ill.mo Onorevole
ANDREA ORLANDO
Ministro della Giustizia
Via Arenula, 70
00100 Roma

Oggetto: decreto legge sul "Processo civile veloce e la riduzione dell'arretrato"

Esimio Signor Ministro,

con la presente mi riferisco alla bozza di decreto legge sul "Processo civile veloce e la riduzione dell'arretrato" che è attualmente allo studio dei Suoi Uffici e che, all'art. 7 (Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro), comma 1, così recita:

1. *All'articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole "del codice di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato».*

La categoria che rappresento condivide pienamente le finalità perseguite da tale disposizione che intende in concreto aumentare il numero delle sedi deputate a raccogliere la "volontà assistita", per validare le rinunzie dei diritti dei lavoratori dipendenti.

A tal proposito mi permetto di sottoporre alla Sua attenzione la possibilità di includere, in tale attività, anche i Consulenti del Lavoro, per le ragioni che qui seguito Le esporrò.

La professione di Consulente del Lavoro è regolamentata in Italia sulla base del disposto della Legge 11.01.1979, n. 12 che all'art. 1, comma 1, demanda agli iscritti negli albi tenuti presso i Consigli Provinciali dell'Ordine la cura di tutti gli adempimenti, di legge e di contratto, che ineriscono l'amministrazione del personale.



La categoria, per vocazione sociale e finalità istituzionale, rappresenta quindi un importante punto di riferimento e di cerniera tra le istanze delle imprese e dei dipendenti. Ad oggi le imprese assistite dai 28.000 Consulenti del Lavoro sono più di un milione, per un totale di circa 7 milioni di rapporti di lavoro.

Nel corso degli anni, per effetto di una serie di ulteriori attribuzioni in sede legislativa, si è ulteriormente rafforzato il ruolo di "terzietà" della professione, verso cui il legislatore ha spostato in regime di sussidiarietà competenze e funzioni di natura meramente pubblicistica.

Un esempio tra tutti è l'istituto della certificazione dei contratti, disciplinato dagli artt. 75 ss. del D.Lgs. n. 276/2003, con il quale il legislatore ha inteso introdurre nell'ordinamento uno strumento con la precipua finalità di ridurre il contenzioso.

Per effetto del disposto dell'art. 75 del citato D. Lgs. 276/2003, i Consulenti del Lavoro sono l'unica categoria professionale autorizzata per legge ad istituire le sedi di certificazione e di conciliazione ed arbitrato.

Come è noto, la legge n. 183/2010, all'articolo 30, ha riformulato totalmente l'art. 75 del D. Lgs. 276/2003 ampliando il campo di attività delle sedi di certificazione ricomprendendo anche la certificazione degli accordi inerenti alle rinunce e le transazioni così come disciplinate dall'art. 2113 cod. civ., a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti. La ratio della norma è di ampliare le c.d. sedi protette nelle quali la sottoscrizione di una rinuncia o di una transazione abbia l'effetto finale dell'inoppugnabilità della stessa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2113 cod. civ.

Ad oggi, su tutto il territorio nazionale, sono operative 70 sedi di certificazione, istituite come da disposizioni di legge presso i consigli provinciali del nostro Ordine.

In aggiunta a ciò e sempre con riferimento alla riduzione del contenzioso con i lavoratori dipendenti, si esprime l'art. 7, comma 5, della legge n. 604/66, così come modificato dalla legge n. 92/12.

Nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per le imprese con più di quindici dipendenti, prima di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro è fatto obbligo esperire un tentativo di conciliazione presso le Direzioni Territoriali del Lavoro.



Il comma 5, del predetto art. 7 della legge n. 604/66, recita che in tale tentativo di conciliazione le "parti", intese sia i datori di lavoro che i lavoratori, possono farsi assistere "dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro."

Come è possibile vedere, il legislatore in più occasioni ha inteso riconoscere il delicato ruolo di deflazione del contenzioso in materia di lavoro svolto quotidianamente dai nostri iscritti e dalle strutture della categoria intervenendo per legge con attribuzioni e responsabilità sempre crescenti, anche in considerazione del fatto che attualmente il 70% dei rapporti di lavoro privati in Italia sono gestiti dai Consulenti del Lavoro.

Pertanto, a nome del Consiglio Nazionale dell'Ordine e di ogni nostro iscritto, Le rinnovo la richiesta di voler ricomprendere i Consulenti del Lavoro tra i professionisti a cui affidare i compiti così come delineati nell'art. 7, comma 1, della bozza di decreto-legge sul "Processo civile veloce e la riduzione dell'arretrato".

Mi confermo sin d'ora a Sua completa disposizione qualora Ella dovesse ritenere di fissare un incontro per l'esame della nostra richiesta.

Nel confidare nella Sua attenzione per le istanze qui rappresentate, Le formulo i più distinti ossequi.

MEC/dt

(Marina E. Calderone)
